ALLEGATO

Paesi	Importo forfettario
Finlandia	2,75 u.c. per 100 kg di peso netto

REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/68 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1968

che modifica e completa il regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (2), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 11,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (6), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma, e paragrafo 4,

visto il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, terzo comma e paragrafo 4,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (8), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (9), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (10), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle uova, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (11), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag 2600/67.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(6) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.
(7) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.
(8) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(9) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(11) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, per il riso, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [5], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [6], ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [7], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare [8], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [9], ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare [10], ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, socondo comma, e paragrafo 3,

considerando che i prodotti compresi nel settore dello zucchero sono sottoposti, dal 1° luglio 1968, ad un regime di prezzo unico; che i prodotti compresi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore delle carni bovine saranno sottoposti ad un tale regime a decorrere dal 29 luglio 1968; che occorre estendere il campo di applicazione del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico [11] ai prodotti compresi in questi settori;

considerando che all'atto dell'esportazione di alcune merci non risultanti nell'allegato II del trattato è accordata una restituzione in relazione ad alcuni prodotti agricoli di base incorporati in queste merci; che occorre applicare in questi casi, nei limiti del possibile, le disposizioni del regolamento n. 1041/67/CEE, relative alle restituzioni di cui beneficiano i prodotti agricoli esportati come tali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [12], è entrato in vigore il 1° luglio 1968; che occorre adattare l'articolo 7 del regolamento n. 1041/67/CEE a questa nuova situazione;

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento n. 1041/67/CEE alcuni prodotti compresi nello stesso regolamento potevano essere posti, in Francia, sotto un regime di deposito d'esportazione che permetteva, fino al 30 giugno 1968, il pagamento della restituzione non appena questi prodotti erano posti sotto tale regime; che il paragrafo 2 dello stesso articolo autorizza la Francia, per gli altri prodotti compresi nel suddetto regolamento, a prolungare, fino a questa data, il periodo intercorrente tra l'adempimento delle formalità doganali d'esportazione e l'uscita del prodotto dal territorio geografico della Comunità, ai fini di pagare un anticipo sulla restituzione all'esportazione;

considerando che, in attesa di una regolamentazione comunitaria applicabile in materia di pagamento della restituzione, nel caso di un collocamento in deposito di esportazione, occorre estendere e prorogare l'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1041/67/CEE;

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
[2] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
[3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[4] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
[5] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[6] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
[7] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[8] GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
[9] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[10] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
[11] GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
[12] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, dei grassi, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Per la determinazione del tasso della restituzione applicabile ai prodotti che figurano nei regolamenti n. 136/66/CEE, n. 120/67/CEE, n. 121/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 123/67/CEE, n. 359/67/CEE, n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 804/68 e (CEE) n. 805/68, se non c'è stata fissazione in anticipio della restituzione e se vi è stata fissazione anticipata di questa, per la determinazione degli adattamenti da operare, all'occorrenza, al tasso della restituzione, il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione. Appena avviene quest'accettazione, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino all'uscita dalla Comunità o, se si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 2, fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, terzo trattino del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«— la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 7 del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 139/67/CEE, e degli articoli 6, paragrafo 1, secondo trattino, dei regolamenti n. 175/67/CEE, n. 176/67/CEE, n. 177/67/CEE, n. 366/67/CEE, dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68, dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, dei regolamenti (CEE) n. 876/68 e (CEE) n. 885/68, l'esportatore deve dichiarare l'origine del prodotto in causa conformemente alle norme comunitarie in vigore.

2. Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, l'esportatore deve dichiarare che il prodotto in causa è stato prodotto sulla base di barbabietole o di canne da zucchero coltivate nella Comunità.

3. Le dichiarazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nelle stesse condizioni degli altri elementi della dichiarazione d'esportazione.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/67/CEE, dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 142/67/CEE, dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE e degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, dei regolamenti n. 175/67/CEE, n. 176/67/CEE, n. 177/67/CEE, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 194/67/CEE, dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 360/67/CEE, dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 766/68, degli articoli 6, paragrafo 2, secondo comma, dei regolamenti (CEE) n. 876/68 e (CEE) n. 885/68, l'interessato deve presentare una copia del documento di trasporto e, a scelta dei servizi nazionali competenti, uno o più dei seguenti documenti: copia del documento doganale o portuale emesso nel paese di destinazione; attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti in questo paese; attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, che certificano l'arrivo in questo paese o la destinazione in questione. I servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari. Essi ne informano la Commissione e questa ne informa gli altri Stati membri.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Per i prodotti oggetto del presente regolamento, posti in deposito di esportazione, la Repubblica francese può portare, fino al 31 dicembre 1968, a 100 giorni il periodo previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, allorquando i prodotti della specie hanno beneficiato del regime di deposito d'esportazione prima del 1° dicembre 1967.

I periodi previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e all'articolo 10, paragrafo 2, sono prolungati di altrettanto.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 12 del regolamento n. 1041/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le disposizioni comunitarie adottate, all'occorrenza, per stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE e degli articoli 9 dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE, dell'articolo 17 dei regolamenti n. 359/67/CEE, n. 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68, dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, un equilibrio fra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari per l'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di questi paesi, ammessi al traffico di perfezionamento.»

Articolo 7

Il seguente articolo 12 bis è aggiunto al regolamento n. 1041/67/CEE:

«Articolo 12 bis

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e da 9 a 12 del presente regolamento sono applicabili in caso di esportazione dei prodotti compresi nei regolamenti n. 120/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 359/67/CEE, n. 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68 sotto forma di merci che figurano negli allegati B dei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE, nonchè negli allegati dei regolamenti n. 122/67/CEE, n. 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68.»

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/68 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1968

prorogante il regolamento n. 669/67/CEE che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che conformemente al regolamento n. 669/67/CEE della Commissione, del 28 settembre 1967, che stabilisce alcune modalità d'applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso (2), tale restituzione viene diminuita quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.